

COSTITUZIONE ED ISCRIZIONE DI UNA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI.

(Società tra professionisti ed esercizio attività professionale – D.M. 8 febbraio 2013, n. 34).

COSTITUZIONE ED ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE

La società tra professionisti (da ora STP), scelta tra uno dei modelli previsti dai titoli V e VI del libro V del codice civile, ha per oggetto l'esercizio di una o più attività professionali regolamentate esclusivamente dal sistema ordinistico. Quindi, soltanto le professioni cd. "regolamentate" e per le quali insiste il relativo Ordine/Collegio, potranno costituire tale tipo di società.

Coerentemente con tale assunto, il legislatore ha imposto che le STP rientrino a pieno titolo sotto il controllo e la disciplina degli Ordini, prevedendo una serie di oneri formali reciproci, mutuati dai rapporti che intercorrono normalmente tra professionista individuale e proprio ordine di appartenenza.

La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della STP e deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;
- b) certificato di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese;
- c) certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.

Per la STP costituita nella forma della società semplice è possibile allegare alla domanda di iscrizione, in luogo del documento indicato alla lettera a), una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l'amministrazione della società.

Il Consiglio Provinciale delibera, entro 60 giorni dalla richiesta, l'iscrizione della STP nell'apposita sezione dell'albo speciale dopo aver verificato la conformità alle disposizioni del regolamento, e in particolare:

- se il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti è tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci;
- che i soci non risultino partecipare ad altre società professionali in qualunque forma e a qualunque titolo, indipendentemente dall'oggetto della stessa STP;
- che i soci non professionisti siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale; non abbiano riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione; non siano stati cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari; non risultino applicate nei loro confronti, anche in primo grado, misure di prevenzione personali o reali;

- che il legale rappresentante e gli amministratori della società, che rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento non rientrino nei casi di incompatibilità previsti nel punto precedente.

Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista.

LE SOCIETÀ MULTIDISCIPLINARI

Le società multidisciplinari sono iscritte presso il registro dell'ordine relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo. In assenza di specifica indicazione circa l'attività prevalente, andranno iscritte in ogni ordine o collegio corrispondente alle varie attività professionali esercitate.